



COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AREA TRE
UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE N° 43 DEL 05/03/2018

OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE RIGUARDANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DERIVANTI DALLA MANCATA OTTEMPERANZA ALL' ORDINE DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

DITTA: MAGRI' PIETRO – ULISSI CARMELA – Ordinanza n°10 del 24/02/2017 di accertamento di inottemperanza, di acquisizione e immissione in possesso relativa all'ingiunzione a demolire n. 43 del 23/10/2012.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 11:30

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:

- Con Ordinanza n°43 del 23/10/2012 veniva ingiunto alla ditta Magri Pietro nato a Casteltermini il 22/7/1951 e Ulissi Carmela nata a Casteltermini il 13/10/1960, coniugi in regime di comunione legale dei beni, entrambi residenti a Casteltermini nel cortile Concerie n°13, la demolizione di opere edili realizzate in assenza di concessione edilizia, consistenti in un fabbricato destinato a civile abitazione, costituito da elementi prefabbricati in cemento nella c.da "Canetta", sul lotto di terreno censito in catasto con le particelle n°248 e n°592 del foglio di mappa n°40;
- Nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione non è stato provveduto alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, come risulta dal Rapporto del 17/02/2017;
- L'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, stabilisce che: ^^ L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;

Vista la circolare n. 3/2015 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (A.R.T.A.), avente per oggetto: Applicazione art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera qbis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite

Vista l'ordinanza n. 7 del 21/02/2018, con la quale è stato ingiunto alla ditta Magri Pietro ed Ulissi Carmela, avanti generalizzata, il pagamento della sanzione amministrativa per l'importo complessivo di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) entro il termine perentorio di giorni 30 dalla notifica, ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26/02/2018 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento dei criteri e modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 4 – bis del D.P.R. N. 380/2001 conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite";

Dato atto che il suddetto importo va liquidato in unica soluzione e pertanto dette somme saranno esigibili entro l'anno 2018;

Dato atto che i versamenti saranno effettuati con bonifico bancario al seguente codice iban:
IT 84K0200882891000300006962, intrattenuto presso UNICREDIT SPA Agenzia di Casteltermini;

Ritenuto pertanto che occorre procedere all'accertamento delle somme dovute nell'anno in cui si prevede l'incasso ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. e s.m.i.

DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i. le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

Accertare, in relazione all'ordinanza n. 7 del 21/02/2018 a carico della ditta Magri Pietro nato a Casteltermini il 22/7/1951 e Ulissi Carmela nata a Casteltermini il 13/10/1960, coniugi in regime di comunione legale dei beni, entrambi residenti a Casteltermini nel cortile Concerie n°13, il pagamento per sanzione amministrativa pecuniaria, dell'importo di € 8.000,00 per la realizzazione di opere edili in assenza di concessione edilizia.

Incamerare la somma al C.B. _____

Trasmettere al Responsabile del Settore Finanziario la presente determina ai fini dell'accertamento delle entrate.

**IL RESPONSABILE DI P.O. N°3
F.to (Geom. Giuseppe Ballone)**

AREA TRE

UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 05/03/2018

OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE RIGUARDANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DERIVANTI DALLA MANCATA OTTEMPERANZA ALL' ORDINE DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

DITTA: MAGRI' PIETRO – ULISSI CARMELA – Ordinanza n°10 del 24/02/2017 di accertamento di inottemperanza, di acquisizione e immissione in possesso relativa all'ingiunzione a demolire n. 43 del 23/10/2012.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì _21/03/2018

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE**

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo On line dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi.

dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Responsabile Pubblicazione on line